



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti

Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa

C.M. PIIS00700E C.F. 93089150507

Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848

e-mail piis00700e@istruzione.it

pec piis00700e@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), e delle successive modifiche apportate dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, è definita una normativa che individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (Regolamento di disciplina), che si intende parte integrante del vigente Regolamento di Istituto.

Art. 2

Premesso che l'art. 3 del D.P.R. 249/98 indica precisamente i doveri della componente studentesca, al fine di un corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, si individuano le seguenti mancanze disciplinari da parte degli studenti, per i quali i successivi articoli stabiliscono le relative sanzioni e le modalità di irrogazione:

1. frequenza irregolare del corso di studio senza valide giustificazioni e scarso impegno nell'assolvimento dei propri obblighi di studio;
2. uso dei dispositivi elettronici durante le verifiche scritte con l'intento di copiare;
3. atteggiamenti o comportamenti irrispettosi nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni;
4. atteggiamenti o comportamenti scorretti in relazione ai principi fondamentali su cui si fonda la vita della comunità scolastica, con particolare riferimento alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, ai valori del dialogo e della democrazia;
5. violazioni delle disposizioni organizzative, di sicurezza e di tutela della salute dettate dal regolamento di Istituto e dalle circolari della presidenza, nonché quelle, in via generale, stabilite dalle vigenti normative di legge;
6. utilizzo scorretto di strutture, macchinari e sussidi didattici; comportamenti atti a danneggiare il patrimonio della scuola e l'ambiente scolastico;
7. atteggiamenti o comportamenti lesivi della dignità personale, dei diritti personali, dell'incolumità fisica e psichica degli studenti o degli stessi insegnanti, con particolare aggravante se concretizzati in atti di prevaricazione, violazione della riservatezza, violenza, "bullismo", come definito dalla direttiva 16, 5 febbraio 2017 (volontà diretta di fare del male o danneggiare persone attraverso prepotenze fisiche e verbali attuate in modo continuativo e persistente, o, in forma indiretta attraverso dicerie sul conto delle vittime, esclusione dal gruppo dei pari, isolamento, calunnie, pettegolezzi ed invasioni elettroniche dell'immagine e delle situazioni private così come previsto dalla norma vigente in materia).
8. atteggiamenti o comportamenti inadeguati, come l'intenzionale danneggiamento dell'altrui proprietà, o tali da mettere a rischio la propria e altrui incolumità durante i viaggi di istruzione e le uscite didattiche.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti

Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa

C.M. PIIS00700E C.F. 93089150507

Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848

e-mail piis00700e@istruzione.it

pec piis00700e@pec.istruzione.it

Art. 3

Tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 4, cc. da 2 a 5, del del D.P.R. 249/98, e nell'art. 1, cc. da 8 a 10, del D.P.R. 235/07, sono istituite le seguenti tipologie di sanzioni:

- a. ammonizione orale del docente ed eventualmente del Dirigente Scolastico;
- b. ammonizione scritta con nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia;
- c. annullamento del compito e riproposizione del compito stesso, con ammonizione scritta (nel caso di recidiva, la sanzione comporterà conseguenze sul voto di condotta);
- d. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni;
- e. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni,
- f. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, e, nei casi più gravi, fino all'esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;
- g. comminazione di multe o risarcimento danni (art. 16 del Regolamento di Istituto e art. 11 Regolamento Biblioteca).

Art. 4

La sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni è comminata nei casi di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nei casi in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tali casi, in applicazione della deroga al limite generale di 15 giorni stabilito dal comma 7, art.1, D.P.R. 235/2007, prevista dal c. 9 del medesimo articolo, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

La sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e, nei casi più gravi, dell'esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi è comminata nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 5

Le sanzioni di cui al precedente art. 3 sono irrogate:

- dal singolo docente oppure dal Dirigente scolastico, anche su segnalazione e proposta dei singoli docenti, per quanto concerne la tipologia a e b;
- del singolo docente e dai rispettivi Consigli di Classe alla presenza di tutte le componenti, per la tipologia c.;
- dai rispettivi Consigli di Classe alla presenza di tutte le componenti, per la tipologia d
- dal Consiglio di Istituto per le tipologie e e f.
- dal DS per multe e risarcimenti (tipologia g).

Nelle sedute del Consiglio di Classe per la comminazione della sanzione di tipologia c. e del Consiglio di Istituto per quella delle sanzioni di tipo e ed f, lo studente giudicato o il genitore di questi, qualora facciano parte dell'organo, hanno il dovere di astenersi.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti

Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa

C.M. PIIS00700E C.F. 93089150507

Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848

e-mail piis00700e@istruzione.it

pec piis00700e@pec.istruzione.it

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 6

Le sanzioni di cui al già richiamato art. 4 sono irrogate dagli organi indicati nell'art. 6:

1. nel corso della normale attività didattica per quanto concerne la tipologia a, b e c;
2. in seguito ad una convocazione, ordinaria o straordinaria, del Consiglio di classe in tutte le sue componenti per la tipologia c (in caso di recidiva) e d.;
3. in seguito ad una convocazione ordinaria o straordinaria, del Consiglio di Istituto in tutte le sue componenti per le tipologie e ed f.

Per le sanzioni di tipologia d, e, e f, all'alunno è consegnata preventiva contestazione scritta di addebiti, con invito a produrre controdeduzioni; copia della stessa è consegnata al genitore dell'alunno minorenni o a chi ne fa le veci. Nei medesimi casi, allo studente al quale è rivolta la sanzione è garantita la possibilità di essere presente al Consiglio di Classe, ovvero al Consiglio di Istituto, ad esclusione del momento del voto sul provvedimento, perché possa giustificare il proprio operato, anche avvalendosi di testimonianze orali o scritte.

Art. 7

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 8

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti

Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa

C.M. PIIS00700E C.F. 93089150507

Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848

e-mail piis00700e@istruzione.it

pec piis00700e@pec.istruzione.it

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola (si veda il Regolamento interno del Cons. di Istituto, artt. 1.4; 2.6).

Lo studente giudicato o il genitore di questi, qualora facciano parte dell'organo, sono sostituiti con membri supplenti, scelti dal Consiglio di Istituto nella medesima componente. L'Organo di Garanzia si riunisce e delibera entro venti giorni dalla ricezione del ricorso avverso il procedimento disciplinare elevato dagli organi competenti

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi o confermando la sanzione, o proponendo altre tipologie di sanzione o annullando la sanzione stessa.

L'Organo di Garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 10

Contro i provvedimenti di cui al precedente art. 10 e contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nei Regolamenti d'Istituto, può essere proposto reclamo, da chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione o dall'accadimento del fatto contestato, al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, il quale decide previo parere vincolante dell'apposito Organo di garanzia regionale.

Art. 11

Il presente Regolamento di disciplina è adottato dal Consiglio di Istituto e potrà essere modificato con nuova delibera del Consiglio di Istituto.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti

Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa

C.M. PIIS00700E C.F. 93089150507

Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848

e-mail piis00700e@istruzione.it

pec piis00700e@pec.istruzione.it

Addenda al Regolamento di Disciplina in fase di emergenza Covid 19

Art. 2 bis

Si individuano in aggiunta all'art. 2 le seguenti mancanze disciplinari relative alle misure per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 da parte degli studenti:

1. mancato rispetto dell'uso della mascherina
2. mancata igienizzazione delle mani
3. condivisione non occasionale di materiale scolastico (libri)
4. assembramento nei bagni

In merito alla DAD

1. divulgazione delle credenziali d'accesso alla propria casella di posta di istituto
2. collegamento alle applicazioni con una casella di posta diversa da quella istituzionale
3. partecipazione alle lezioni in DAD senza uso di telecamera
4. permettere che terzi ascoltino o partecipino alle attività della classe
5. registrare l'attività della classe senza l'autorizzazione di tutti i partecipanti (eccetto se la registrazione è inserita nei piani didattici personalizzati)

Art. 3 bis

Per i casi di cui all'art. 2bis sono istituite le seguenti tipologie di sanzioni:

- a. ammonizione orale del docente ed eventualmente del Dirigente Scolastico;
- b. ammonizione scritta del docente con nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia;
- c. in caso di recidiva grave, su decisione del Consiglio di classe alla presenza di tutte le componenti, allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni.

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 6 ottobre 2020 (delibera n. 52).